

R.D.L. 14 NOVEMBRE 1926, n. 1923

(pubblicato nella G. U. 22 novembre 1926, n. 269 e convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495)

Unificazione delle disposizioni legislative in materia di divieti di importazione ed esportazione.

TITOLO I

Imposizione dei divieti, loro attuazione e facoltà di derogazione

Capo I - Norme generali

1. È vietata l'importazione e l'esportazione delle merci indicate nelle annesse tabelle *A* e *B*, con le limitazioni risultanti dalle tabelle medesime, vistate, d'ordine nostro, dal Ministro proponente.

Nulla è innovato per quanto riguarda i divieti derivanti da leggi speciali.

2. I divieti d'esportazione delle merci e le relative deroghe di carattere generale o per contingenti complessivi, dovranno attuarsi con decreto reale da presentarsi al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad imporre con suo decreto, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per l'economia nazionale, i divieti di importazione, generali od oltre determinati contingenti, ritenuti necessari per la migliore disciplina dei consumi interni.

Le eventuali modificazioni alla tabella *A* saranno ugualmente disposte con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per l'economia nazionale.

3. Le disposizioni con le quali vengono stabiliti i divieti non sono applicabili alle deroghe dipendenti da trattati di commercio, accordi o convenzioni commerciali.

4. Speciali permessi in deroga ai divieti potranno essere accordati, volta per volta, e su domanda degli interessati, dal Ministero delle finanze.

Sulle domande di deroga ai divieti e sulla opportunità di concessioni per contingenti determinati, il Ministro per le finanze provvederà sentito, ove lo creda, le amministrazioni interessate, e, per quanto riguarda i divieti di importazione, il parere di apposito Comitato consultivo, la cui costituzione sarà disposta con decreto del Ministro medesimo.

Capo II - Importazione mediante pacchi postali di merci soggette a divieti

5. La importazione delle merci comprese nella tabella *A* potrà continuare ad effettuarsi, in deroga al divieto col mezzo di pacchi postali salve le eccezioni indicate nella stessa tabella.

Capo III - Cabotaggio, circolazione; imbarco per provviste di bordo e temporanea esportazione di merci di vietata esportazione

6. La spedizione in cabotaggio delle merci di vietata esportazione è sottoposta alle norme che saranno stabilite dal Ministro per le finanze per accertare la reintroduzione nello Stato delle merci

entro il termine fissato dalla dogana del porto di partenza.

Agli effetti delle disposizioni sui divieti di esportazione è considerata come esportazione anche la spedizione in circolazione.

Le merci per le quali non sia data la prova della reintroduzione nello Stato nei modi che saranno prescritti con le norme di cui sopra saranno considerate come esportate in frode al divieto.

7. È permesso l'imbarco sui bastimenti, per provvista di bordo, delle merci colpite da divieto di esportazione, purché le quantità ne siano limitate agli stretti bisogni della navigazione, secondo il giudizio delle autorità marittime.

8. Nei casi di deroghe ai divieti di esportazione, autorizzate dal Ministro per le finanze per merci destinate ad essere reimportate dopo aver subito all'estero una lavorazione o trasformazione, è in facoltà del Ministro stesso di subordinare la concessione di temporanea esportazione alla condizione che, a garanzia della reintroduzione delle merci nello Stato, sia prestata alla dogana una cauzione da stabilire in relazione al valore delle merci da esportare temporaneamente.

Nei casi di deroghe ai divieti di importazione, autorizzate dal Ministro per le finanze, per merci destinate ad essere riesportate dopo aver subito nel Regno una lavorazione o trasformazione, è in facoltà del Ministro stesso di subordinare la concessione della temporanea importazione alla condizione che, a garanzia della riesportazione delle merci, sia prestata alla dogana una cauzione da stabilire in relazione al valore delle merci da importare temporaneamente.

Capo IV - Spedizioni per le Colonie italiane

Capo abrogato, perché riguardante le esportazioni nelle ex Colonie italiane.

Capo V - Transito, trasbordo, deposito in magazzini doganali e riesportazione

10. Le merci di vietata esportazione dal Regno arrivate in un porto dello Stato con polizza che ne indichi la destinazione fissata dall'origine per l'Italia, o manchi di destinazione certa, non possono essere rispediti all'estero con le forme del transito doganale o del trasbordo, quando si tratti di partite dipendenti da ordinativi di una pubblica Amministrazione, o di un ente pubblico, o comunque acquistate per l'approvvigionamento del Paese sotto il controllo delle competenti Amministrazioni dello Stato.

Agli effetti dei divieti di esportazione è considerata come tale la riesportazione da deposito e quella a scarico di bolletta di temporanea importazione.

E tuttavia consentita la spedizione all'estero delle merci di vietata esportazione che siano introdotte in depositi franchi, in attesa di definitiva destinazione.

Il Ministro per le finanze potrà sospendere la riesportazione dai depositi franchi i prodotti alimentari e di materie prime per le industrie dei quali venga a manifestarsi in Paese deficienza in confronto dei bisogni del consumo interno.

Resta subordinata alle norme sui divieti di esportazione l'entrata nei depositi franchi, o in altri magazzini retti a regime di depositi franchi, delle merci nazionali o nazionalizzate di vietata esportazione.

TITOLO II

Infrazione e pene

Capo I - Infrazione ai divieti di importazione e di esportazione

11. Chiunque in qualsiasi modo esporta merce della quale sia vietata l'esportazione, o non la reintroduce nello Stato nei termini stabiliti dalle norme relative se spedita in cabotaggio, oppure devia verso uno Stato estero merce destinata originariamente ad un porto italiano o delle Colonie, nel caso previsto dal primo comma dell'art. 10, o anche soltanto tenta di esportarla o deviarla, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila, oltre la confisca delle merci¹.

Il cittadino che commette in territorio estero alcuno dei fatti preveduti nel comma precedente, è punito secondo le disposizioni del comma medesimo.

Nello stesso modo è punito chiunque trasgredisca le disposizioni relative ai divieti di importazione.

Capo II - Divieto di cessione dei permessi di esportazione e di importazione

12. I permessi di esportazione e di importazione di merci in deroga ai divieti, rilasciati in virtù dell'art. 4, sono validi solo per le merci spedite all'estero o importate dall'estero da chi ne abbia chiesto e ottenuto il permesso.

Quando non risulti dai documenti di spedizione che mittente delle merci in esportazione o destinatario di quelle in importazione sia colui al cui nome è intestato il relativo permesso, potrà la dogana esigere che sia dimostrato essere le merci stesse spedite all'estero dal concessionario del permesso, se si tratta di merci in uscita dallo Stato, o a lui destinate se si tratta di merci in entrata.

13. Incorre nelle pene comminate dall'art. 11 anche chi, avendo ottenuto il permesso di importare e di esportare merci in deroga ai divieti, ne faccia ad altri la cessione senza fornire al cessionario anche le merci che il permesso autorizza di importare o di esportare.

Incorre nelle stesse pene colui il quale si valga presso le dogane di un permesso rilasciato ad altri, per importare o esportare merci in deroga ai divieti, senza aver avuto dal concessionario del permesso anche le merci presentate per l'importazione o l'esportazione.

TITOLO III

Disposizioni finali

14. È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

15. Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

¹ Comma così modificato dall'art. 67, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.